

2004. In merito al rapporto tra contratto di inserimento e contratto di formazione e lavoro si veda M. VINCIGI, *Il contratto di inserimento ovvero il « nuovo » cfl? Modelli a confronto*, in *DRI*, 2004, n. 1, 59-75. Infine sul rapporto tra gli incentivi economici previsti nel contratto di inserimento e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato si veda P. TIRABOSCHI, *Contratto di inserimento, Fondi interprofessionali, disciplina comunitaria degli aiuti di Stato*, in *DRI*, 2004, n. 1, 76-97.

Patrizia Tiraboschi

Ricercatore

Adapt - Centro Studi Internazionali e Comparati « Marco Biagi »

6. Interpello (diritto di)

Il diritto di interpello sulle materie lavoristiche

Sommario: **6.1.** Legislazione e prassi amministrativa. — **6.2.** La procedura di interpello.

6.1. Consapevole della complessità del nuovo quadro normativo scaturito con la riforma Biagi del mercato del lavoro, il legislatore ha inteso offrire agli operatori economici e del diritto taluni nuovi strumenti — invero tutti da verificare nella loro portata pratica — per accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo diritto (cfr. i contributi raccolti in M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, Collana ADAPT — Fondazione « Marco Biagi », n. 2, Giuffrè, Milano, 2004). È in questa prospettiva che va letta la revisione, in chiave promozionale e preventiva, dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza (vedi *infra*, voce *Servizi ispettivi*), ma neanche la stessa certificazione dei contratti di lavoro. L'attenzione verso i profili prevenzionistici e promozionali della attività di vigilanza mira in effetti a riportare la certezza del diritto in un ordinamento — quello del diritto del lavoro — senza dubbio complesso se non proprio caotico anche per il proliferare sul territorio, spesso da parte delle stesse amministrazioni chiamate a gestire l'applicazione delle leggi, di prassi interpretative e orientamenti contraddittori e incontrollati. Decisamente importante, da questo punto di vista, è dunque il diritto di interpello, introdotto dal d.lgs. n. 124/2004 ( in *Boll. Adapt*, 2004, n. 17) e finalizzato appunto a garantire l'uniformità di interpretazione e il monitoraggio sui problemi applicativi delle normative lavoristiche a partire dalle novità introdotte dalla Legge Biagi (cfr. L. DEGAN, S. SCAGLIARINI, *Prevenzione, promozione e diritto di interpello*, in C.L. MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *La riforma dei servizi ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale*, Collana ADAPT — Fondazione « Marco Biagi », n. 4, Giuffrè, Milano, 2004, 167-181).

Presente in altri Paesi e mutuato, seppure solo grossolanamente, dal diritto tributario (cfr. l'art. 11, l. n. 212/2000, su cui E. DE MITA, *Principi di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 2000, 29), il diritto di interpello consiste nella possibilità di porre dei quesiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla corretta interpretazione delle norme di legge. Diversamente da quanto avviene nel diritto tributario, la legittimazione all'esercizio del diritto in oggetto spetta tuttavia alle sole associazioni di categoria, agli ordini professionali e agli enti pubblici che sono, quindi, riconosciuti titolari di una sorta di affidamento volto all'ottenimento di delucidazioni e precisazioni circa l'applicazione delle normative in questione.

Secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 124/2004, il procedimento per ottenere dei chiarimenti operativi da parte del Ministero ha avvio attraverso la presentazione — ad opera dei soggetti legittimati — di un quesito alla Direzione provinciale del lavoro e, nelle materie previdenziali, anche attraverso gli Enti previdenziali che provvederanno

ad inoltrarlo alla Direzione generale istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nello specifico: al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro, alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 49/2004 ( in *Boll. Adapt*, 2005, n. 1).

Queste comunicazioni dovranno avvenire per via telematica, ossia via e-mail. L'invio del quesito mediante posta elettronica potrà avvenire mediante avviso di ricevimento elettronico analogamente ad una raccomandata con avviso di ricevimento. Si ricorda, a questo proposito, che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 gennaio 2005, ha approvato in via definitiva lo schema di d.P.R., elaborato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie che riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica, attraverso il quale vengono « certificate » le fasi dell'invio e della ricezione. Certificare queste due fasi significa che il mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione della data e dell'orario, a prescindere dalla apertura del messaggio. Insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il gestore del destinatario può anche inviare al mittente la copia completa del testo del messaggio. La posta elettronica certificata trova il suo fondamento giuridico nell'art. 14 del T.U. sulla documentazione amministrativa, il d.P.R. n. 445/2000.

Come chiarito dalla circ. n. 24/2004 ( in *Boll. Adapt*, 2004, in 23), il diritto di interpello, così come congegnato nel corpo del d.lgs. n. 124/2004 è una forma ibrida e comunque ancora poco pregnante, visto che a fronte del diritto di proporre quesiti non esiste un obbligo specifico, scandito da precisi limiti temporali, per l'invio delle risposte e neppure opera una sorta di « silenzio-assenso ». Ma si tratta di una prima sperimentazione di portata culturale davvero rilevante e certamente innovativa per le tradizioni e gli assetti organizzativi del Ministero del lavoro. E nulla esclude che, dopo una prima fase di applicazione, l'interpello possa assumere la configurazione di vero e proprio diritto in linea con quanto vale oggi per il diritto tributario. Un primo passo importante, per riconoscere un qualche effetto all'interpello, è stato peraltro fatto con la circ. Min. lav. n. 24/2004 (vedi *infra*, voce *Servizi ispettivi*), la quale prevede la possibilità di valutare l'adeguamento alla risposta fornita dalla amministrazione al fine della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo (art. 3, l. n. 689/1981). In questa prospettiva, non risulta punibile (sotto il profilo amministrativo) chi viola una norma in quanto indotto in errore dall'interpretazione profilata dalla stessa amministrazione che si troverebbe poi ad irrogare la sanzione. Si tratta di un importante principio di civiltà giuridica che, benché da ritenersi applicabile anche in assenza di una espressa affermazione in tal senso, è ora chiaramente esplicitato nella circolare sui servizi ispettivi, orientando così gli organi preposti all'applicazione della normativa. Potrebbe essere questo un primo importante passo per coniugare certezza del diritto e riforme del lavoro, senza trascurare l'affidamento degli operatori economici e del diritto in presenza di una normativa che non può che essere il frutto di una difficile opera di mediazione tra interessi complessi e il più delle volte contrapposti.

Michele Tiraboschi
Professore straordinario di Diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia